



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
AREA I REPARTO V**

Prot. 15574/2005/DPF/UFF

Roma, 3 GIU. 2005

Al Sindacato nazionale autonomo
medici italiani
Viale Beatrice d'Este, 10
20122 Milano

(Rif. nota del 9 maggio 2005)

Al comune di Nerviano (MI)
Ufficio tributi

Alla Tre Esse Italia
Via Condotto Vecchio, 50
03019 Supino (FR)

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
Esenzione dal tributo per le targhe professionali. Esposto.

Nella nota in riferimento si lamenta la richiesta del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per una targa esposta da un libero professionista, di superficie inferiore a cinque metri quadrati, da parte del soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo.

Va precisato, al riguardo, che dalla lettura del combinato disposto dell'art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dell'art. 2-bis della legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, si ricava che l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio, o per una pluralità di esse, la cui superficie complessiva non superi i cinque metri quadrati.

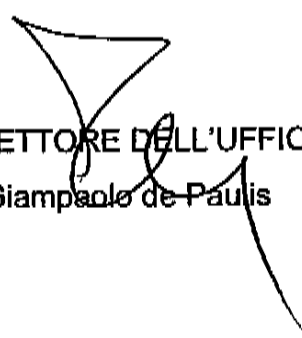
Per quanto concerne la presunta esclusione dal beneficio in commento delle attività professionali, va rilevato che la formulazione della norma introduttiva dell'esenzione - l'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - sembrava riconoscere il beneficio esclusivamente alle insegne di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi di superficie fino a cinque metri quadrati. Successivamente,

però, lo stesso legislatore, ha puntualizzato, nel comma 6 dell'art. 2-bis, della legge n. 75 del 2002, che l'insegna di esercizio ha la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Non sembra possibile, quindi, affermare che le targhe esposte dai professionisti non svolgano la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento di un'attività che ha pur sempre una certa rilevanza economica, pur trattandosi di prestazioni a carattere intellettuale. Ne consegue, come anche chiarito nella circolare n. 3/DPF del 3 maggio 2002, che l'intenzione del legislatore non è quella di escludere dall'esenzione dal pagamento del tributo i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti che abbiano una superficie imponibile non superiore a cinque metri quadrati.

Va precisato, inoltre, che l'art. 10 della legge n. 448 del 2001, contestualmente all'introduzione dell'esenzione in commento, ha previsto, al comma 3, il rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'esenzione di cui al comma 1. Alla luce di quanto esposto, non risulta, quindi, esservi alcun danno economico, in termini di minore introito, per il comune.

Occorre infine sottolineare che la volontà di esentare dal pagamento dell'imposta le insegne di esercizio di superficie fino a cinque metri quadrati deriva direttamente dalla legge, con la conseguenza che sia l'ente locale, sia il soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo non possono in alcun modo sottrarsi alle disposizioni di legge, tanto più nel caso di specie in cui è previsto il rimborso dei mancati introiti.

Si invita, pertanto, il soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo ad adeguarsi alle citate disposizioni legislative, ed il comune a vigilare sul corretto esercizio delle funzioni e dei poteri relativi all'attività organizzativa e gestionale del tributo da parte del soggetto a cui si è scelto di affidare il servizio medesimo.


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Giampaolo de Paulis